

SP

**SISTEMA
PENALE**

FASCICOLO

7-8/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiario, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zaccà, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

IL NUOVO REATO DI RIVOLTA IN CARCERE INTRODOTTO DAL D.L. SICUREZZA N. 48/2025

di Vittorio Sassi

Il nuovo reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario ex art. 415-bis c.p. rappresenta un momento di possibile rottura nel modo in cui il carcere è concepito e amministrato. La fattispecie non si limita a punire fenomeni di esteso disordine, ma sembra proporsi di agire più in profondità nelle dinamiche carcerarie.

SOMMARIO: 1. Le fattispecie penali penitenziarie introdotte dal DL Sicurezza. – 2. Il reato di rivolta carceraria: la fattispecie. – 3. Una prima analisi. – 4. Focus sulle condotte di resistenza. – 5. Bene giuridico (e accostamenti pericolosi). – 6. La fattispecie di rivolta nei centri ex artt. 10-ter e 14 T.U. Immigrazione e l'istigazione penitenziaria: cenni. – 7. Rilievi conclusivi e il perché del reato di rivolta.

1. Le fattispecie penali penitenziarie introdotte dal DL Sicurezza.

Il Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito con L. 9 giugno 2025, n. 80: “DL Sicurezza”) introduce due nuove fattispecie di reato e una circostanza aggravante che si contraddistinguono per il loro ambito di applicazione penitenziario e *para*-penitenziario. Nel considerare questo nuovo, piccolo *corpus* di diritto penale, è utile soffermarsi sulla fattispecie che (anche a livello mediatico¹) sembra aver attratto maggior attenzione: il delitto di cui all'art. 415-bis c.p., rubricato *Rivolta all'interno di un istituto penitenziario*, introdotto dall'art. 26, co. 1, lett. b), DL Sicurezza. Si accennerà brevemente anche all'aggravante di istigazione alla disobbedienza in ambito penitenziario di cui al nuovo art. 415, co. 2, c.p. (interpolato dall'art. 26, co. 1, lett. a), DL Sicurezza) e al reato di rivolta commesso nei centri per migranti previsti agli artt. 10-ter e 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“T.U. Immigrazione”) di cui al nuovo co. 7.1 dell'art. 14 T.U. Immigrazione (introdotto dall'art. 27 DL Sicurezza).

Le considerazioni finora svolte sul DL Sicurezza² si sono per lo più concentrate sul dettato normativo in generale e sulle sue molteplici incoerenze. Analogamente,

¹ Per Il Sole24Ore, che pubblica una mera notizia *flash*, il titolo è *Ddl sicurezza / Reclusione da uno a cinque anni per chi partecipa a rivolta in carcere* (19 settembre 2024), disponibile a questo [link](#). Analogamente per il Post, con un intervento più corposo: *I problemi del reato di “rivolta in carcere” introdotto dal governo* (16 aprile 2025), disponibile al seguente [link](#). V. anche: E. NOVI, *Il DL Sicurezza innalza la tensione in carcere: ogni respiro è “rivolta”*, in *Il Dubbio*, 21 aprile 2025, disponibile al seguente [link](#).

² Ecco i contributi usciti a ridosso della pubblicazione del DL Sicurezza: G. GIOSTRA, [È “necessario e urgente” rifondare il DL Sicurezza](#), in *questa Rivista*, 29 aprile 2025; F. PALAZZO, [Decreto Sicurezza e questione carceraria](#),

un'analisi dell'art. 415-bis c.p. ne farà emergere spontaneamente l'inopportunità, l'inadeguatezza della tecnica redazionale, nonché i molteplici profili di tensione con principi di rango costituzionale³.

2. Il reato di rivolta carceraria: la fattispecie.

La fattispecie di *Rivolta all'interno di un istituto penitenziario* punisce con la reclusione da uno a cinque anni «Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite» (co. 1, primo periodo).

La lettera della norma, come si vede, ricalca la struttura dei reati associativi, a precedere i quali la stessa è stata dunque non a caso inserita: ad essere punita è infatti una condotta a concorso necessario di partecipazione alla "rivolta". Tale condotta partecipativa, sorretta da dolo generico, viene poi qualificata da un punto di vista modale, dovendo caratterizzarsi per atti di violenza, minaccia o resistenza. Ad

in questa Rivista, 01 maggio 2025; E. DOLCINI, [Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza](#), in in questa Rivista, 15 maggio 2025; M. PASSIONE, [Ancora a proposito del decreto-sicurezza \(d.l. 11 aprile 2025, n. 48\)](#), in questa Rivista, 16 maggio 2025. G.L. GATTA, [Decreto-sicurezza e lesioni a ufficiali o agenti di p.g. o di p.s. \(art. 583-quater, co. 1 c.p.\): dimenticate l'esistenza dell'aggravante di cui agli artt. 585, 576 n. 5-bis c.p. e le pene più severe per le lesioni gravi e gravissime?](#), in questa Rivista, 22 aprile 2025 si concentra su una diversa, puntuale questione sollevata dal DL Sicurezza. Due contributi più risalenti lambiscono la materia qui di interesse: M. PORCHIA, *Il reato di rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti: una lettura costituzionalmente orientata alla luce del diritto internazionale e dell'Unione Europea*, in *Questione Giustizia*, 30 gennaio 2025, che si concentra sull'odierno art. 27 DL Sicurezza (allora ancora parte del d.d.l. 1660); C. PASINI, [Il disegno di legge sicurezza e il nuovo reato di rivolta in carcere e in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti](#), in questa Rivista, 29 maggio 2024, che si concentra sulla fattispecie oggetto del presente contributo per come appariva in una prima versione all'interno del d.d.l. 1660, anche offrendo un'interessante prospettiva comparatistica. Sul d.d.l. 1660, si vedano inoltre: L. ROSSI, [A proposito del nuovo disegno di legge in materia di sicurezza](#), in questa Rivista, 7 marzo 2024; F. FORZATI, *Il nuovo Ddl sicurezza fra (poche) luci e (molte) ombre: primi spunti di riflessione*, in *Arch. pen.*, 3/2023, pp. 1 ss. Da ultimo, v. S. ZIRULIA, *Il "decreto sicurezza" 2025 interrompe il processo di adeguamento del Codice Rocco alla Costituzione. Criticità e possibili rimedi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2025, pp. 217 ss. Per una prospettiva criminologica, v. R. CORNELLI, *Verso democrazie autoritarie? Paradossi, presupposti e tendenze delle politiche di sicurezza contemporanee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2025, pp. 207 ss.

³ Questa elencazione è liberamente ispirata all'incipit di G. GIOSTRA, *È "necessario e urgente" rifondare il DL Sicurezza*, cit., § 1 riferito all'interesse del DL Sicurezza, laddove l'Autore scrive: «Difficile immaginare un esempio altrettanto efficace del decreto-legge n. 48/2025 per spiegare come non andrebbe esercitato il potere di legiferare, soprattutto in materia penale: carente il presupposto costituzionalmente richiesto per bypassare il confronto parlamentare; inadeguato il drafting legislativo; insensato l'assemblaggio di temi, rationes e destinatari, così eterogenei da risultare espressione più di un fenomeno di incontinenza securitaria che di un organico disegno di riforma». E. DOLCINI, *Un Paese meno sicuro*, cit., § 1 nota come l'effetto del DL Sicurezza è stato quello di unire magistratura, dottrina e esponenti del mondo professionale nella critica, con la sola eccezione di M. RONCO, *Pacchetto sicurezza*, in *Centro Studi Livatino*, 28 aprile 2025, il quale si propone di confutare «le roventi critiche che la magistratura associata, le Camere penali degli avvocati e i professori associati di diritto penale hanno mosso alla disciplina secondo linee ideologiche dirette alla contestazione pregiudiziale della politica di sicurezza del Governo».

accomunare la fattispecie base in esame a quella di cui agli artt. 416 e 416-bis è inoltre la soglia numerica di partecipanti: non inferiore a tre.

La fattispecie base è completata dal seguente periodo: «*costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza*» (co. 1, secondo periodo). Come si vede il legislatore ha inteso definire il lemma “resistenza” estendendone la portata anche ai casi di “resistenza passiva” e, allo stesso tempo, precisando che in quest’ultimo caso le condotte saranno punibili solo al ricorrere di ulteriori circostanze fattuali: contesto, numero dei *resistenti* e impedimento dei necessari atti d’ufficio o di servizio.

I commi 2 e 3 del nuovo art. 415-bis c.p., prevedono due circostanze aggravanti: per «*coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta*» la pena è della reclusione da due a otto anni; nel caso di utilizzo di armi, la pena è da due a sei anni per i partecipanti e da tre a dieci per i promotori. Anche in questo caso, è ben visibile come la tecnica normativa richiami la struttura dei reati associativi, e in particolare dell’art. 416-bis c.p. che parimenti punisce condotte meramente partecipative come fattispecie base per poi prevedere un aggravamento di pena per condotte di organizzazione, direzione o promozione⁴.

I commi 4 e 5, infine, prevedono un aggravio punitivo rispetto a quanto ordinariamente previsto dal combinato disposto degli artt. 83 e 586 c.p.: se dai fatti di rivolta derivano lesioni personali gravi o gravissime oppure la morte come conseguenze non volute, non solo sono aumentate le pene di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (come da art. 586 c.p.), ma sono aumentate anche le pene per il reato *voluto* (dunque, quello di cui all’art. 415-bis c.p.), con gradazioni differenti a seconda di quali siano state le modalità della condotta (co. 4: fino a un massimo di diciotto anni di reclusione)⁵ o in ragione del fatto che più persone siano vittime di lesioni oppure siano decedute (co. 5: fino a un massimo di venti anni di reclusione)⁶.

⁴ La formulazione odierna costituisce un *novum*, in quanto a struttura, rispetto a quella inizialmente comparsa nel d.d.l. 1660 presentato in Parlamento. Infatti, come riportato da C. PASINI, *Il disegno di legge*, cit., § 2, i primi due commi apparivano come segue: «*Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni*». Come si vede, tale formulazione ripercorreva la struttura dell’art. 416 c.p., invece che quella di cui all’art. 416-bis c.p.

⁵ «*Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma*».

⁶ «*Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti*».

3. Una prima analisi.

Intuitivamente, il fenomeno evocato dal lemma “*rivolta*”, contenuto sia nella rubrica del reato sia (ancor più significativamente) nella descrizione del fatto, appare chiaro: proteste su larga scala, che coinvolgono ampie fette della popolazione detenuta, magari anche in più istituti penitenziari contemporaneamente⁷. Fenomeni di questo tipo hanno oggi grande copertura mediatica⁸ e si ripetono con una certa frequenza nelle carceri esacerbate da condizioni di un sovraffollamento⁹ che ha raggiunto i livelli in passato censurati dalla sentenza CEDU *Torregiani e altri v. Italia* (2013)¹⁰.

Nondimeno, il fatto tipico descritto all’art. 415-bis, co. 1, c.p. non sembra, in realtà, *riflettere* i fenomeni appena menzionati.

Anzitutto, da un punto di vista soggettivo, la fattispecie non appare caratterizzarsi inequivocamente quale reato proprio: se l’idea è quella di sanzionare rivolte poste in essere da detenuti, il reato invece punisce, letteralmente, «*chiunque, all’interno di un istituto penitenziario*». Dunque, la soggettività cui fa riferimento la fattispecie è tutt’al più ristretta in quanto selezionata in base al luogo in cui le condotte vengono poste in essere, ma non sulla base di una caratteristica o qualifica del soggetto agente¹¹. Diversamente sarebbe stato (come peraltro è stato fatto per il successivo art. 27 DL Sicurezza: v. *infra*) se il legislatore avesse inteso punire «*chiunque, [detenuto] all’interno di un istituto penitenziario*». Non si può quindi escludere che a innescare o partecipare alla “*rivolta*” possano essere tutti coloro che si trovino a operare, lavorare o far visita all’interno di un istituto di pena: una tale condotta sarebbe punibile senza dover ricorrere al sistema di imputazione del concorso esterno *ex art.* 110 c.p.

La condotta sanzionata, come visto, viene descritta nel seguente modo: «[...] *partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza* [...]»¹². Conviene

⁷ Le notizie di stampa sono innumerevoli. Si riportano solo le più recenti riportate da ANSA: *Rivolta in carcere a Brissogne, cinque agenti intossicati* (17 maggio 2025, [link](#)); *Rivolta in carcere a Piacenza, agenti in tenuta antisommossa* (15 aprile 2025, [link](#)); *Rivolta al carcere minorile di Bologna, 4 capi trasferiti* (22 aprile 2025, [link](#)); *Rivolta detenuti nel carcere di Ariano Irpino, disarmati agenti* (29 marzo 2025, [link](#)); *Rivolta nel carcere di Cassino, trasferiti 50 detenuti* (14 aprile 2025, [link](#)). Sono poi ben noti i fatti che connotarono le rivolte, contemporanee in più istituti, durante l’emergenza Covid: L. MASTRODATO, *13 morti, mille ombre. A tre anni dalla strage nelle carceri italiane*, in *Lifegate*, 7 marzo 2023, disponibile al seguente [link](#); R. GALULLO, *Rivolta e morti nelle carceri, i veri motivi e l’attenta regia*, in *Sole24Ore*, 9 marzo 2020, disponibile al seguente [link](#); Redazione, *Coronavirus, rivolte nelle carceri, sette i detenuti morti a Modena. Nove ostaggi a Melfi, liberati nella notte*, in *La Repubblica*, 09 marzo 2020, disponibile al seguente [link](#).

⁸ *Ibidem*.

⁹ Più precisamente: nell’anno 2013 ci si attestava alle 62.536 unità, oggi (*rectius*, a febbraio 2025) alle 62.195. Si vedano i dati statistici rilasciati dal Ministero della Giustizia ([link](#)) e l’ultimo rapporto di Antigone sui dati della detenzione ([link](#)), dove si possono vedere i numeri in prospettiva storica.

¹⁰ *Torregiani e altri c. Italia* – Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10.

¹¹ *Contra*, v. C. PASINI, *Il disegno di legge sicurezza*, cit., § 2.1, dove il reato è considerato quale reato proprio sulla base dell’indicazione per cui il soggetto agente deve trovarsi all’interno di un istituto penitenziario. Della stessa opinione rispetto a quella qui descritta, invece, S. ZIRULIA, *Il “decreto sicurezza” 2025*, cit., p. 223.

¹² Questo contributo considera il reato in parola un reato di mera condotta, sebbene vi siano Autori che propendano per soluzioni diverse. Si rimanda la discussione *infra* (in particolare, § 4 e nota 21) allorquando saranno state approfondite anche le condotte di resistenza passiva.

anzitutto interrogarsi in merito all'utilità del concetto di *rivolta* nell'economia della fattispecie e alla sua capacità selettiva delle condotte punibili¹³. In altre parole: ogni condotta violenta, minacciosa o di resistenza commessa da tre o più persone all'interno di un istituto penitenziario costituirà rivolta? Oppure si continueranno ad avere contestazioni per percosse, lesioni, minacce, violenza privata, ecc., *a meno che* non si inseriscano nel contesto più grave di una "*rivolta*", elemento che porterà all'applicazione dell'art. 415-bis c.p.?

La seconda opzione appare ovviamente di maggior garanzia, confinando l'applicazione del reato in parola solamente a casi in cui le condotte abbiano portato a conseguenze particolarmente gravi. Rimane però da verificare se la lettera della fattispecie consenta tale ricostruzione: e la risposta sembra essere negativa.

Il nocciolo della questione risiede, infatti, nel comprendere cosa abbia inteso il legislatore utilizzando il termine "*rivolta*", al di là dei fenomeni mediatici a tutti noti¹⁴. Un'indicazione la si trova nell'ibridazione che questa fattispecie opera tra: da una parte, condotte che presentano elementi propri di autonome fattispecie di reato che offendono la persona (lesioni, percosse, minacce, violenza privata...) e il cui inserimento nella fattispecie odierna ricalca la formulazione del reato di cui all'art. 337 (*Resistenza a pubblico ufficiale*: v. *infra*); dall'altra, come detto, la struttura tipica dei reati associativi, e in particolare l'indicazione del limite minimo di tre partecipanti. Ebbene, è abbastanza evidente che tale soglia minima nemmeno si avvicina alle grandezze che il termine "*rivolta*" suggerisce: se il limite minimo di partecipanti si attesta a tre, saranno punibili tutti gli atti di disobbedienza di piccola scala, portati avanti da pochi detenuti, anche in strutture carcerarie altrimenti pacificate.

L'adozione di una tecnica normativa analoga a quella delle fattispecie di associazione, insomma, non convince: mentre è ben possibile immaginare

¹³ Problematica analizzata approfonditamente da M. PORCHIA, *Il reato di rivolta*, cit., pp. 7-8 in relazione all'odierno art. 27 DL Sicurezza.

¹⁴ Appare utile notare che M. PORCHIA, *Il reato di rivolta*, cit., pp. 2-3 evidenzia altri due casi di reati di *rivolta* nel nostro ordinamento. Il primo è rappresentato dall'art. 73 l. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "*Rivolta*" «Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del Codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o più: 1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore; 2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni». Il secondo è previsto all'art. 174 R.D. 303/1941 (Codice Penale Militare): "*Rivolta*" «Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: 1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; 3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione». Siamo, come si vede, in ambiti molto differenti da quello oggi trattato, trattandosi, come nota l'Autrice, di delitti che si inquadrano in un ambito gerarchico ben definito e che si caratterizzano per una tecnica normativa ben più precisa nell'elencare le condotte vietate. Fuori da questi casi, e dunque nella libera società civile, rileva, come accennato dall'art. 73 l. 121/1981, l'art. 284, che punisce l'*Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*.

un'associazione a delinquere composta da tre persone, una "rivolta" di tre persone appare esserlo di meno¹⁵.

Escluso quindi che il riferimento fattuale che fa da sfondo alla fattispecie sia quello di sanzionare (esclusivamente) episodi su larga scala, non resta che osservare come la *ratio* del reato risieda, invece, nella criminalizzazione della disobbedienza carceraria *tout court*, sostanzialmente a prescindere dalla sua estensione¹⁶. L'intento del legislatore, insomma, ben più che nella prevenzione/repressione di fenomeni di esteso disordine, pare essere quello di voler criminalizzare condotte altrimenti non integranti reato¹⁷ o la cui punizione sarebbe condizionata alla presentazione di una querela¹⁸ o ancora che porterebbero all'applicazione di pene più lievi¹⁹, solo per il fatto che le stesse sono state commesse all'interno di un istituto di pena. Che poi tale disobbedienza sfoci in un accadimento che minaccia l'ordine pubblico (bene giuridico su cui si tornerà) appare un elemento meramente accidentale.

4. Focus sulle condotte di resistenza.

A riprova del fatto che la fattispecie è chiamata a punire anche fenomeni non necessariamente connotati da particolare gravità o allarme, deve portarsi la criminalizzazione degli atti di resistenza, e di resistenza *passiva* in particolare. Si è già menzionato che il legislatore si è premurato (rimediando rispetto alla prima versione del

¹⁵ A tal proposito, è vero che le fattispecie di reato di cui al Codice penale militare e alla L. 121/1981 prevedono, come nel presente caso, in rubrica il lemma *Rivolta* e un limite minimo di partecipanti (sebbene leggermente più alto: quattro e cinque, rispettivamente). Tuttavia, ciò che distingue il presente caso è che tale termine è usato nel fatto tipico per connotarlo: la contraddizione tra numero minimo di partecipanti e *rivolta* ha dunque valore interpretativo fondamentale, in quanto tale termine non è utilizzato semplicemente in via generalmente descrittiva nella rubrica, ma al pari di un qualunque altro elemento del fatto tipico. Di qui, come già osservato nel presente contributo, anche il problema di rinvenire in tale lemma un elemento che abbia una qualunque efficacia selettiva delle condotte penalmente sanzionabili. Sul punto, si vedano le analoghe considerazioni svolte da S. ZIRULIA, *Il "decreto sicurezza" 2025*, cit., pp. 223-224.

¹⁶ Secondo E. DOLCINI, *Un Paese meno sicuro*, cit., § 4, la fattispecie di rivolta va annoverata tra quelle che «minano, o almeno si prestano ampiamente, alla repressione delle più svariate forme di dissenso». Si vedano le osservazioni svolte da L. POMPILI, *Il dissenso nelle nuove fattispecie di reato e nelle aggravanti introdotte con il DDL sicurezza*, in *Penale. Diritto e Processo*, 15 ottobre 2024. Icastico il commento di cui al documento ANTIGONE-ASGI, *No a un DDL che minaccia il nostro stato di diritto e che se diventasse legge incarcererebbe anche Ghandi: «In sintesi, se tre persone detenute che condividono la stessa cella sovraffollata si rifiutano di obbedire all'ordine di un poliziotto, con modalità nonviolente, scatterà la denuncia per rivolta e una ipotetica condanna ad altri [...] anni di carcere senza potere avere accesso ai benefici penitenziari, in quanto la rivolta viene parificata ai delitti di mafia e terrorismo. È la trasformazione del detenuto in corpo docile che deve obbedire»*.

¹⁷ Come si dirà *infra*, la resistenza *passiva* non costituisce reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. per consolidata giurisprudenza.

¹⁸ Si considerino, ad esempio: le percosse ex art. 581 se non aggravate ex art. 61, n. 11 *octies*, c.p.; le lesioni personali ex art. 582, co. 1, c.p.; la violenza privata ex art. 610 c.p., esclusi i casi di procedibilità d'ufficio ex art. 610, co. 3, c.p.

¹⁹ *Ibidem*, ed inoltre vengono alla mente le fattispecie di ex artt. 336 e 337 c.p., di violenza o minaccia oppure resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale.

reato comparsa in sede di disegno di legge²⁰) di caratterizzare ulteriormente la fattispecie in quest'ultimo caso: la resistenza passiva sarà punibile solo se «*avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza*». L'effettiva capacità selettiva di tale precisazione rimane, al più, meramente ipotetica: il riferimento (assolutamente neutro, in quanto non meglio caratterizzato) al "contesto" e la considerazione per il "numero delle persone coinvolte" appaiono assolutamente generali e in definitiva lasciati alla piena discrezionalità del decidente. Si può solo ipotizzare che, per poter sanzionare condotte di resistenza passiva, i) il contesto dovrà apparire di particolare gravità e ii) il numero di soggetti resistenti essere ben superiore a tre.

Ciò detto, vi è un ulteriore recupero di offensività in relazione alla rivolta posta in essere tramite condotte di resistenza passiva, che crea un vistoso disallineamento interno alla fattispecie. Mentre nel caso di partecipazione tramite atti di violenza, minaccia e resistenza attiva si è di fronte ad un reato di mera condotta, essendo sufficiente la partecipazione alla rivolta, in caso di partecipazione tramite atti di resistenza passiva quest'ultima deve portare, come visto, «[all'impedito] *compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza*». In tale evento impeditivo, dunque, si risolve il disvalore del fatto di resistenza passiva²¹.

La distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva diviene allora cruciale per determinare i requisiti per la responsabilità penale e dunque l'ampiezza del *thema probandum*. Al riguardo, viene in soccorso la giurisprudenza affermatasi in materia di art. 337 c.p., *Resistenza a un pubblico ufficiale*. Tale fattispecie non prevede, letteralmente, condotte di resistenza, essendo il lemma confinato alla rubrica del reato. Tuttavia, come già accennato, l'art. 337 c.p. (nonché l'art. 336 c.p., *Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) condivide con l'art. 415-bis c.p. un'analoga formulazione della condotta, punendo: «*Chiunque usa violenza o minaccia [...]*». La giurisprudenza di legittimità ha da sempre incluso in tale formulazione anche gli atti di *resistenza*, con però il limite negativo

²⁰ V. C. PASINI, *Il disegno di legge, cit.*, § 2, dove la fattispecie è riportata come segue: «*Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa*».

²¹ La ricostruzione qui riportata appare quella più aderente al tenore letterale della norma. Nella fattispecie base con condotte di violenza, minaccia e resistenza attiva, al soggetto agente si richiede di partecipare ad una rivolta tramite determinati atti: la *rivolta*, dunque, appare la manifestazione collettiva delle condotte che singolarmente alla stessa contribuiscono. Non pare possa distinguersi naturalisticamente tra condotte (violenti, minacciose o resistenti) e rivolta trattando quest'ultima alla stregua di un evento del reato. Gli interventi sul tema, peraltro, hanno svolto considerazioni differenti: M. PORCHIA, *Il reato di rivolta, cit.*, p. 18; C. PASINI, *Il disegno di legge, cit.*, § 2.1. Con riferimento alla condotta di resistenza passiva, invece, l'impedimento del compimento del dovere rappresenta, effettivamente, un elemento fattuale esterno rispetto alla condotta e alla stessa conseguente.

7-8/2025

della resistenza passiva, sul presupposto che la stessa si risolve in una mera disobbedienza non punibile²². Anzi, la casistica testé citata mostra come la resistenza punibile coincida, sostanzialmente, con atti di violenza e minaccia: il legislatore del 1930, come già detto, riporta il termine *Resistenza* in rubrica e lo descrive nel fatto tipico come l'utilizzo di "violenza o minaccia" nei confronti del pubblico ufficiale.

Se dunque è difficile immaginare atti di resistenza attiva che non si risolvono in violenze o minacce, non resta che osservare che la resistenza descritta come condotta di partecipazione alla rivolta dall'art. 415-bis c.p. non possa che essere resistenza passiva. Ripescando dunque quanto escluso dalla giurisprudenza in sede di applicazione dell'art. 337 c.p., diventeranno punibili, ai sensi dell'art. 415-bis c.p., tutte quelle condotte che manifestano un comportamento non docilmente obbediente rispetto agli ordini impartiti dall'autorità. In altre parole, di mera disobbedienza²³.

Se ciò è vero, tensioni con le norme costituzionali che prescrivono che i fatti di reato debbano essere dotati di un'accettabile componente di offensività e materialità, nonché quelle che tutelano la libertà di pensiero e di riunione saranno inevitabili nel momento in cui la fattispecie troverà applicazione.

Ancora due notazioni in punto di resistenza e disobbedienza.

Si è detto che la fattispecie specifica che gli atti di resistenza (solo passiva, dunque) devono essere posti in essere nei confronti dell'«esecuzione degli ordini impartiti

²² In Cass. pen., sez. VI, 05 giugno 2008, n. 37352, ad esempio, l'imputata si è limitata a «"aggrapparsi" al braccio dell'ispettore S., costretto pertanto, insieme all'altro collega, "a caricarla in macchina"»; in merito, la Suprema Corte osserva che «può concludersi che il comportamento tenuto dall'imputata si concretò in una mera disobbedienza o resistenza passiva, nel senso che non aderì spontaneamente all'invito rivolto di seguire gli agenti presso il Commissariato ma, essendo rimasta aggrappata al braccio di uno di essi, fu introdotta di peso nell'auto di servizio. Perché ricorrano gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessario il verificarsi di atti positivi di aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio. Nessuna violenza o minaccia risulta essere stata posta in essere dalla P». Un'analoga giurisprudenza si è poi formata sull'atto di divincolarsi dalla presa di un pubblico ufficiale: la giurisprudenza reitera che «l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto, fermato dalla polizia giudiziaria, integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga» (v. Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2013, n. 8379; così anche Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2010, Rv. 246412). Così, in Cass. pen. n. 8379/2013 appena citata, la Cassazione conferma la condanna dell'imputata per l'«uso di una violenza e di una forza fisica non limitate alla istintiva reazione consistente nel divincolarsi, ma manifestatesi come "spinta con impeto" dei militari verso "l'esterno" dell'appartamento» (simile, v. anche Cass. pen., sez. VI, 06 novembre 2012, n. 10136 nonché, più recentemente, Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 2022, n. 6604).

Cita poi C. PASINI, *Il disegno di legge*, cit., § 2.2 Corte app. Cagliari, sez. I, 09 maggio 2023 (dep. 24 maggio 2023), n. 500, interessante in quanto la Corte d'Appello sarda avrebbe escluso che possa configurare resistenza a pubblico ufficiale la disobbedienza all'interno del carcere di due detenuti i quali hanno ostruito l'accesso alla loro cella ad un agente di polizia penitenziaria per evitare che vi venisse allocato un nuovo detenuto; la Corte ha ritenuto insussistente il reato in parola e sufficiente la sanzione disciplinare.

²³ Secondo M. PELISSERO, *A proposito del disegno di legge*, cit., sub art. 18, la previsione della resistenza passiva tra le modalità di condotta astrattamente configurabili crea un vero e proprio corto circuito tra fine e mezzi della norma: «Su questa modalità la fattispecie realizza una sorta di cortocircuito, perché la rivolta – ossia l'atto di ribellione all'autorità – si realizza mediante la mancata esecuzione degli ordini. Il fine si identifica con il mezzo, ma il mezzo è dato dal non eseguire un ordine: la condotta penalmente rilevante si sostanzia nel non obbedire».

per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza». È stato osservato come tale nozione sia inadeguata a restringere il campo di applicazione della fattispecie in parola: ciò che sottende al mantenimento di ordine e sicurezza in una struttura carceraria è molto più complesso di quanto un osservatore esterno (e.g., un giudice) possa apprezzare *ex post*²⁴. È, in altre parole, impossibile prevedere quanti e quali raduni di (anche un piccolissimo) gruppo possano diventare *questioni d'ordine*, se non rimettendosi alle valutazioni di chi quell'ordine lo deve mantenere²⁵. D'altronde, la stessa fattispecie in esame quando cita l'elemento del "contesto" lo caratterizza come il «contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio», per espressa volontà del legislatore. L'applicazione della fattispecie rimane dunque condizionata da valutazioni discrezionalmente operate dagli operatori di polizia penitenziaria intervenuti al momento del fatto; polizia penitenziaria che sarà verosimilmente chiamata a redigere la notizia di reato e, poi, a deporre in dibattimento. In questo quadro, viene da chiedersi quanta e quale possibilità di replica possano avere i detenuti imputati per rivolta carceraria nei confronti delle accuse mosse contro di loro.

Infine, non può che destare perplessità (oltre che sul piano della compatibilità costituzionale con i principi anzidetti) la previsione di condotte di resistenza anche in ragione dell'allineamento sanzionatorio tra queste ultime e i più gravi atti di violenza e minaccia. Sotto il profilo della razionalità e proporzionalità del trattamento punitivo, vengono infatti accomunate condotte completamente differenti tra loro sia dal punto di vista naturalistico sia per il disvalore che esprimono. Appare quindi evidente la tensione che si viene a creare (anche) con l'art. 3 Cost.

5. Bene giuridico (e accostamenti pericolosi).

Occorre ora soffermarsi sulla natura del bene giuridico protetto dalla fattispecie di rivolta penitenziaria: il reato è stato inserito infatti al Titolo V, "Dei delitti contro l'ordine pubblico". L'oggettività giuridica in questione (l'ordine pubblico, appunto) già sconta problematiche definitorie e di inquadramento se astrattamente considerata²⁶; in più,

²⁴ M. PASSIONE, *Ancora a proposito del decreto-sicurezza*, cit., osserva: «Chiunque abbia esperienza dei luoghi di privazione della libertà personale sa bene che dietro l'evocazione di detti interessi da proteggere si celano in realtà quasi sempre dinamiche complesse, regolatrici di equilibri che nulla hanno a che fare con l'ordine pubblico».

²⁵ Ancor di più, secondo M. PELISSERO, *A proposito del disegno di legge*, cit., sub art. 18 «La norma si presta a fungere da pericoloso strumento di gestione arbitraria dell'ordine pubblico in contesti dove le relazioni di forza sono necessariamente a senso unico».

²⁶ In dottrina, si veda G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, V ed., Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 473 ss., dove gli Autori definiscono il concetto di ordine pubblico come "proteiforme e inafferrabile", ricostruendo poi l'alternativa tra ordine giuridico in senso materiale (la condizione di pacifica convivenza tra consociati) e ideale o normativo (tutela del complesso di valori e principi propri dell'ordinamento). V. poi: G. CORSO, *Ordine pubblico (dir. pubbl.)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 1057; C. FIORE, *Ordine pubblico (dir. pen.)*, *ivi*, pp. 1084 ss. La questione definitoria dell'espressione *ordine pubblico* in giurisprudenza ha interessato direttamente l'art. 415 c.p., sia davanti al giudice di legittimità che a quello delle leggi; per la recentissima Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2024, n. 27113 *ordine pubblico* deve essere inteso ai sensi degli artt. 1, comma 3, lett. I), della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 e 159, comma 2, d.lgs delegato 31 marzo

l'applicazione della stessa alla fattispecie in parola appare, *to say the least*, problematica. In particolare, l'art. 415-bis c.p. (ma ciò si applica anche al nuovo art. 415, co. 2, c.p.) appare difforme dalle altre fattispecie contenute al Titolo V. Il Titolo V, infatti, si apre con tre reati di istigazione a delinquere nei quali la condotta deve essere commessa "pubblicamente"²⁷, continua con una *suite* dedicata ai reati associativi²⁸ e si chiude con una serie di fattispecie che, pur eterogenee tra loro, sono però accomunate dall'enucleare un chiaro nocumento alla collettività²⁹. La dimensione *pubblica* del pericolo che tali fattispecie presentano appare, in altre parole, evidente.

Si potrebbe dire lo stesso per la fattispecie neo-introdotta? Anche accedendo ad un'interpretazione rigorosa del termine *rivolta* quale fenomeno di estese dimensioni e di allarmante gravità, l'art. 415-bis c.p. sembra tuttavia esaurire la sua funzione all'interno delle mura carcerarie, senza nemmeno paventare un pericolo o un danno per la collettività al di fuori delle stesse.

Quello che accomuna la fattispecie neo-introdotta a quelle che con la stessa confinano, dunque, pare essere esclusivamente la (non ineccepibile) tecnica normativa che la stessa ha in comune con le fattispecie associative. Ciò, a meno di ammettere che la collocazione del reato di rivolta evidenzia l'intento di accostare volutamente il reato in parola, non tanto ai reati del Titolo V in generale, quanto ai reati associativi in particolare. E l'accostamento è, come si vede, alquanto pericoloso: i detenuti che protestano non esprimono un disagio degno d'ascolto anche se veicolato attraverso atti di violenza, e dunque da condannare. Sono invece da considerarsi al pari di associati a delinquere, o addirittura criminali mafiosi, che si associano esclusivamente al fine di perseguire scopi illeciti; l'accento viene posto sulle illecite modalità della protesta per silenziare le finalità perseguite.

Il bene giuridico dell'ordine pubblico risulta, quindi, perfettamente e inquietantemente calzante nella logica di questo legislatore: conseguenza necessaria del ragionamento è, infatti, che i detenuti in rivolta sono visti (secondo il paradigma tipico del diritto penale d'autore³⁰) come soggetti che presentano un pericolo per la società³¹,

1998, n. 112, quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni». Sul punto, si rimanda *amplius* a M. PORCHIA, *Il reato di rivolta*, cit., p. 6.

²⁷ Artt. 414 (Istigazione a delinquere); art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia); art. 415, co. 1 (Istigazione a disobbedire le leggi) c.p.

²⁸ Artt. 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniero), 416-bis1 (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose), 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso), 417 (Misure di sicurezza), 418 (Assistenza agli associati) c.p.

²⁹ Artt. 419 (Devastazione e saccheggio), 420 (Attentato a impianti di pubblica utilità), 421 (Pubblica intimidazione), 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi) c.p.

³⁰ E. DOLCINI, *Un Paese meno sicuro*, cit., § 5.

³¹ Che la questione qui si attagli al tipo di criminale (ossia: soggetto già detenuto ovvero migrante *trattenuto*) invece che al fatto commesso è ben chiaro a F. FORZATI, *Il nuovo Ddl sicurezza*, cit., p. 21, che scrive: «Ne deriva la costruzione di un reato di posizione e di sospetto, che polarizza il disvalore nell'area dell'obbedienza, valorizzando ancora una volta la dimensione personologica dell'illecito: è lo status di detenuto e di immigrante irregolare a lasciare presumere una pericolosità sociale declinata sul tipo d'autore del disobbediente; non possiamo dunque parlare di (reato di) pericolo presunto, ma solo di pericolosità presunta». Allo stesso modo C. PASINI, *Il disegno di legge*, cit., § 3:

meritevoli di ulteriore pena e prolungata esclusione dal consesso sociale. I 'buoni fuori', insomma, devono essere protetti dai 'pericolosi dentro'.

A suffragare queste impressioni possono essere portate due considerazioni, direttamente connesse all'art. 415-*bis* c.p. e alla sua applicazione.

In primo luogo, l'accento va posto sul trattamento penitenziario che segue alla condanna per rivolta carceraria: l'art. 34 DL Sicurezza inserisce l'art. 415-*bis* c.p. nell'elenco dei reati ostativi a misure alternative al carcere di cui all'art. 4-*bis* o.p. Alla condanna per rivolta carceraria seguirà dunque l'esclusione da iniziative che potrebbero favorire un reinserimento sociale. Ciò, anche se il reato per cui il detenuto si trova recluso non è originariamente ostativo e anche se questi si sia limitato a *resistere passivamente* agli ordini dell'autorità.

In secondo luogo, bisogna valorizzare l'art. 415-*bis* c.p. nel suo contesto: non solo le fattispecie penali preesistenti, ma il diritto penitenziario largamente inteso. Si è detto che le condotte che rientrano nel perimetro ora disegnato dall'art. 415-*bis* c.p. già possono essere variamente sanzionate come lesioni, percosse, minaccia, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, ecc., ma che ciò condurrebbe a pene minori o *meno certe*³². A ciò si aggiunga che, come peraltro nota la stessa relazione tecnica che accompagna la proposta di legge di conversione³³, la formulazione del nuovo reato ricalca le condotte enucleate all'art. 41 o.p. nel momento in cui individua i casi in cui è giustificato ricorrere all'uso della forza fisica o di mezzi di coercizione nei confronti dei detenuti³⁴. Inoltre, nei confronti del detenuto *in rivolta* (anche solo passiva) già sono irrogabili le misure disciplinari interne al carcere, capaci di influire significativamente sulle sue condizioni di vita³⁵.

«così come già evidenziato in relazione all'art. 415 bis c.p., l'intenzione del legislatore sembra quella di punire più che una condotta un "tipo" di autore, in questo caso il migrante».

³² Osserva d'altronde M. PELISSERO, *A proposito del disegno di legge*, cit., sub art. 18 come «Per reprimere i fatti di rivolta non è necessario ricorrere a nuove fattispecie incriminatrici perché le modalità violente, minatorie [...] sono già di per sé rilevanti penalmente». Parimenti F. PALAZZO, *Decreto Sicurezza e questione carceraria*, cit., § 3 osserva: «Non si può certo dire che l'ordine e la sicurezza carceraria non riceversero tutela anche prima delle modifiche apportate col recente decreto legge».

³³ Proposta di legge AC 2355 di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (<https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2355>). Si rimanda al testo della *Relazione tecnica*, pubblicata in questa Rivista. Allo stesso modo si esprime il Servizio studi del Parlamento, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario* A.C. 1660, 26 febbraio 2024, pp. 131 ss., disponibile al seguente link https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/gi0037a.pdf?_1747821528109.

³⁴ «Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti».

³⁵ L'art. 38 o.p. rinvia per la tipizzazione delle infrazioni disciplinari all'art. 77 reg. es. ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230), il quale comprende: l'inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nella loro esecuzione (n. 16); la partecipazione a disordini e sommosse (nn. 18); la promozione di disordini e sommosse (n. 19); l'evasione (n. 20) e ogni fatto «previsto dalla legge come reato» (n. 21). Le sanzioni sono disciplinate all'art. 39 o.p., e comprendono: «1) richiamo del direttore; 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati; 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni; 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni; 5) esclusione

In altre parole, esigenze di deterrenza generale e speciale apparivano già soddisfatte sulla base della normativa precedente all'introduzione del DL Sicurezza. L'effetto che appare unicamente proprio alla fattispecie in parola, dunque, risiede nell'allungamento del castigo: aggiungere ulteriore pena (fino all'esorbitante massimo di anni 20 di cui all'ultimo comma dell'art. 415-bis c.p.) e ulteriore esclusione *a tutela della collettività*, come se a più carcere corrispondesse effettivamente più sicurezza³⁶.

A questo proposito, sembra utile riportare le parole pronunciate dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio il 4 aprile 2025 in sede di conferenza stampa tenutasi presso Palazzo Chigi per la presentazione del DL Sicurezza: *«Vi sono delle introduzioni di nuovi reati e vi sono anche degli inasprimenti di pene. Vorrei subito dire che noi siamo sempre stati accusati di contraddizione, perché da un lato abbiamo predicato il garantismo e dall'altro poi abbiamo introdotto quello che si chiama pan-penalismo. Vorrei ancora una volta chiarire che garantismo per noi significa enfaticizzazione della presunzione di innocenza, ma anche nello stesso tempo certezza della pena e soprattutto certezza anche della sicurezza dei cittadini. [...] Per quanto riguarda la certezza della pena e soprattutto la sicurezza dei cittadini, ecco questo corposo provvedimento»*³⁷.

6. La fattispecie di rivolta nei centri *ex artt. 10-ter e 14 T.U. Immigrazione e l'istigazione penitenziaria*: cenni.

Un breve cenno è opportuno che sia fatto alle rimanenti fattispecie di cui al *corpus* introdotto dal DL Sicurezza. Molto si potrebbe dire: qui ci si limiterà a quanto possa essere utile a illuminare ulteriori aspetti del (o comunanze con il) reato *ex art. 415-bis c.p.*

Si inizi dal co. 2 dell'art. 415 c.p. La fattispecie base enucleata al co. 1 punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni l'istigazione a disobbedire le leggi di ordine pubblico o all'odio fra classi sociali. Con la nuova aggravante, *«la pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute»*. La giurisprudenza sarà (con ogni probabilità) chiamata a interrogarsi in merito ai rapporti tra tale fattispecie aggravata e l'art. 415-bis c.p., considerato che si può ben immaginare che condotte d'istigazione possano precedere o inserirsi in un fenomeno di rivolta. A questo punto, l'alternativa si porrà tra: specialità, con prevalenza dell'art. 415-bis c.p.; concorso formale; concorso materiale con cumulo *quoad poenam* ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. Ovviamente, la prevalenza dell'art. 415-bis c.p. appare preferibile per evitare sproporzionate duplicazioni sanzionatorie. Ma ecco palesarsi un singolare effetto collaterale, che fa sorgere seri dubbi in merito alla razionalità e proporzionalità della cornice edittale prevista all'art. 415, co. 2, c.p.: trattandosi di reato aggravato, la pena potrà salire fino a otto mesi (nel minimo) e sei

dalle attività in comune per non più di quindici giorni».

³⁶ Assunto discusso, proprio nella materia *de qua*, anche da R. CORNELLI, [Il Ddl Sicurezza alla prova della ricerca criminologica: prime annotazioni critiche](#), in questa Rivista, 27 maggio 2024, § 1.

³⁷ Disponibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=XZliuhM8EA0>. Per quanto qui rileva, si vedano i minuti da 1:05 a 2:23.

anni e otto mesi (nel massimo). Dunque, la cornice edittale astrattamente prevedibile per la mera istigazione *ex* art. 415, co. 2, c.p. è più alta nel massimo di quella prevista per la fattispecie base del reato di rivolta (cinque anni), ossia il reato istigato e poi effettivamente commesso.

Anche sotto tale profilo, dunque, l'effettiva compatibilità della normativa neointrodotta con l'art. 3 Cost. dà da pensare.

Si venga ora all'altro reato di rivolta, quello introdotto all'art. 27 DL Sicurezza che ha ad oggetto i centri per migranti ed è ispirato alle medesime finalità dell'art. 415-*bis* c.p. Moltissimo ci sarebbe da dire, in punto di opportunità di accomunare così esplicitamente strutture carcerarie ai centri di trattenimento per migranti: sul punto, non può che rimandarsi la discussione ad altre sedi, essendo la materia oggetto di un gran numero di riflessioni tra coloro che si occupano di *crimmigration* e *border criminology*³⁸.

Continuando invece nel solco fin qui tracciato, si deve osservare che la fattispecie base e l'articolazione delle sue circostanze ricalcano quelle di cui all'art. 26 (a cui dunque si rimanda), presentando tuttavia delle significative differenze.

Da un punto di vista della tecnica redazionale, si deve preliminarmente notare che la fattispecie, invece di costituire autonomo articolo all'interno del T.U. Immigrazione viene compressa in un unico comma (co. 7.1) all'art. 14. Ne deriva un'unica disposizione normativa particolarmente (inutilmente?) complessa e di difficile lettura.

Una difformità a cui già si è fatto cenno è che il delitto ora in esame presenta la soggettività tipica del reato proprio: esso punisce, infatti, «*Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter*» T.U. Immigrazione. Risulta qui chiarito che soggetti attivi sono coloro che sono *trattenuti* all'interno dei centri e dei luoghi indicati.

La più vistosa differenza tra le due fattispecie risiede nel trattamento sanzionatorio, presentando, nel caso dell'art. 27, cornici edittali più basse: da uno a quattro anni per la semplice partecipazione (invece che da due a cinque anni); da un anno e sei mesi a cinque anni in caso di promozione, direzione e organizzazione (invece che da quattro a otto anni); da uno a cinque anni (invece che da due a sei anni) in caso di partecipazione a rivolta armata; da due a sette anni (invece che da tre a dieci anni) in caso di promozione, direzione e organizzazione di rivolta armata. Le pene previste poi per i casi di morte e lesioni come conseguenze non volute tornano invece ad allinearsi con quelle enucleate all'art. 26.

Tolto l'elemento caratterizzante del contesto in cui le condotte vengono realizzate, viene da chiedersi quali siano le ragioni per questi disallineamenti tra due

³⁸ Entrambi i filoni di ricerca citati sono troppo vasti perché se ne possa fare giustizia indicando solo qualche opera. Si rimanda allora ad alcuni lavori che hanno indubbiamente segnato lo sviluppo della letteratura in queste due aree: M. BOSWORTH, *Inside Immigration Detention: Foreigners in a Carceral Age*, Oxford University Press, 2014; K. FRANKO, M. BOSWORTH, *The Borders of Punishment*, Oxford University Press, 2013. Per uno studio complessivo sulla materia, v. M. BOSWORTH, K. FRANKO, M. LEE, R. MEHTA, *Border Criminology*, Elgar, 2024. Più recente, ma sicuramente farà parlare, è D. FASSIN, A.C. DEFOSSEZ, *Exile: Chronicle of the Border*, Polity, 2025.

fattispecie, che, peraltro, in nessun caso trovano appoggio nella relazione alla riforma³⁹. Con riguardo all'individuazione del soggetto agente, è possibile che si tratti solamente di un caso di eccezionale formulazione delle fattispecie. Per quanto riguarda le differenze nella dosimetria sanzionatoria, la questione rimane, francamente, misteriosa. Forse il contesto dell'istituto penitenziario deve indurre maggior contegno in coloro che vi sono detenuti, e dunque i casi di disobbedienza appaiono più gravi? Forse la sottoposizione ad una pena già in corso costituisce fondamento per una sorta di recidiva non formalmente istituzionalizzata, ma che consiglia di aggravare il contenuto del messaggio sanzionatorio?

Sul punto, appaiono ancora significative alcune parole pronunciate dal Ministro Nordio in sede di conferenza stampa:

«Noi riteniamo intollerabile che una persona che già è in esecuzione di pena o che comunque è ristretta in carcere per ragioni ovviamente dovute a quello che ha commesso, ai reati che ha commessi, possa esercitare ulteriore violenza nei confronti di chi veste la divisa»⁴⁰.

Insomma: è possibile che, in effetti, la diversa dosimetria sanzionatoria rifletta una differente concezione di *status* tra migrante e detenuto, a svantaggio del secondo⁴¹. Che ciò rappresenti una scelta discrezionale del legislatore ovvero un trattamento irrazionalmente ineguale (considerata la *somiglianza* tra le condizioni di *detenuto* e *trattenuto*) in violazione (ancora) dell'art. 3 Cost. rimane un'ulteriore domanda aperta⁴².

7. Rilievi conclusivi e il perché del reato di rivolta.

La nuova fattispecie di cui all'art. 415-bis c.p. presenta tante e tali problematiche da rendere ogni commento finale sicuramente non esaustivo, soprattutto ora che la fattispecie è sfornita di esperienza giurisprudenziale. La prassi contribuirà a illuminarne il perimetro applicativo e renderà possibile valutarne l'impatto sui numeri della popolazione carceraria — come noto, già in preoccupante ascesa.

Le tensioni di cui si è detto con i principi (proporzionalità, ragionevolezza e offensività) e le libertà (di pensiero, di riunione) sanciti dalla Costituzione caratterizzano profondamente la fattispecie in parola. In un tale quadro, le inadeguatezze redazionali altresì evidenziate rappresentano meri elementi di corredo, tuttavia utili a confermare una volontà legislativa orientata al risultato e poco attenta agli strumenti per ottenerlo.

³⁹ Si fa riferimento alla già citata Relazione tecnica alla proposta di legge AC 2355 di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 già citata. V., in particolare, pp. 30 ss. Lo stesso si deve dire anche per Servizio studi del Parlamento, *Disposizioni in materia di sicurezza*, cit., pp. 131 ss.

⁴⁰ Per quanto qui rileva, si vedano i minuti da 08:04-08:25

⁴¹ Osserva similmente M. PELISSERO, *A proposito del disegno di legge*, cit., sub art. 18 come «Le pene più severe di cui all'art. 415-bis c.p. sottendono che il disvalore non è dato solo dall'offesa alla sicurezza interna ai contesti di privazione della libertà personale, ma al diverso significato che la privazione della libertà personale assume nei due contesti».

⁴² M. PELISSERO, *A proposito del disegno di legge*, cit., sub art. 18 individua similmente un possibile *vulnus* costituzionale per «per violazione del principio di ragionevolezza in un'ottica di *tertium comparationis* (cfr. Corte cost. sent. n. 236 del 2016)».

7-8/2025

All'esito della presente analisi, rimane forse da domandarsi perché sia stata introdotta una fattispecie come quella di cui all'art. 415-*bis* c.p. Tale domanda chiede di investigare non solo gli obiettivi che la norma si prefigge ma anche il contesto che ne ha reso possibile l'introduzione: appare utile tornare brevemente alla presentazione che del DL Sicurezza è stata fatta ai media.

In data 4 aprile 2025 si è tenuta, come detto, una conferenza stampa a Palazzo Chigi a margine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il DL Sicurezza. A presentare il testo normativo intervengono i Ministri co-firmatari dello stesso, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio⁴³. Le parole spese da quest'ultimo⁴⁴, in particolare, in relazione al *corpus* di diritto penale qui esaminato sono poche⁴⁵, ma illuminanti: «*Vi sono una serie di tutele [...] penali a favore delle forze dell'ordine quando vengono aggredite, soprattutto quando vengono aggredite negli istituti penitenziari. [...] Una tutela ulteriore che noi diamo alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia penitenziaria. Anche questa si inserisce in tutta una serie di richieste che sono state fatte, in questo caso, dalla polizia penitenziaria, ma per altri casi da tutte le forze dell'ordine in generale*»⁴⁶.

La medesima filosofia sembra caratterizzare altresì il secondo intervento, quello del Ministro dell'Interno Piantedosi⁴⁷.

Le dichiarazioni appena riportate rivelano il vizio d'origine di tutte le inadeguatezze, inopportunità e illegittimità della fattispecie qui analizzata: l'idea che il

⁴³ *A latere*, si deve dire che l'atmosfera che la ripresa video restituisce della conferenza è... verrebbe da scrivere *surreale*, ma forse è meglio ripercorrerne brevemente i momenti più significativi (si riporta il *link* già citato: <https://www.youtube.com/watch?v=XZliuhM8EA0>). La conferenza dura circa 30 minuti, ed è subito chiaro che per entrambi i Ministri si deve discutere di una novella complessa e relevantissima — Nordio: «*un corposo provvedimento che tocca vari settori*» (minuti da 02:12-02:18) e poi una «*corposa modifica del codice penale e del codice di procedura penale*» (minuti da 02:33-2:38) e ancora «*ripeto: si tratta di un corposissimo decreto legge*» (minuti da 08:54-08:59); Piantedosi: «*è un provvedimento [...] a cui noi annettiamo grande importanza complessiva*» (minuti da 11:05-11:10). Ciò detto, il funzionario che amministra la conferenza avverte immediatamente che «*il Ministro Carlo Nordio ha un aereo e deve lasciare la sede del Governo quanto prima*». E così accade: dopo poco più di otto minuti di presentazione e una sola domanda posta da una giornalista, il Ministro della Giustizia lascia la sala conferenze. Vi è poi anche un certo imbarazzo, in *incipit* dei due interventi, su chi abbia effettivamente competenza sul provvedimento: Nordio: «*Sono 34 articoli, molti dei quali riguardano il Ministero dell'Interno e sui quali il Collega Piantedosi poi spiegherà*» (minuti da 00:50-01:01); Piantedosi: «*Io aggiungo poco perché [il Ministro Nordio] è stato sintetico ma molto esaustivo*» (minuti da 10:28-10:32).

⁴⁴ Appare singolare notare che Nordio spenda veramente pochissime parole in merito al nuovo *corpus* di diritto penale penitenziario. Dopo aver premesso che illustrerà solamente le novità più significative tra quelle introdotte (minuti da 02:18-02:20), si sofferma in particolare (minuti da 02:42-06-39) su: tutela del proprietario e che trova la propria abitazione abusivamente occupata (art. 10 DL Sicurezza che introduce l'art. 634-*bis* c.p.); spese di giustizia per le forze dell'ordine (Art. 22 DL Sicurezza); truffe agli anziani (art. 11 DL Sicurezza).

⁴⁵ Per quanto qui rileva, si vedano i minuti da 07:00-08:45, dunque circa 1 minuto e 45 secondi.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Il quale spazia lungamente su diversi contenuti del DL (dalle norme anti-terrorismo all'assunzione di nuovi vigili presso il Comune di Palermo) e dedica una trentina di secondi (minuti da 17:07-17:40) alla materia qui di interesse, unicamente per specificare che è stato aggiunto il riferimento al mantenimento dell'ordine e della sicurezza quale elemento caratterizzante gli «*ordini*» nei confronti dei quali è punita la resistenza.

7-8/2025

carcere possa essere visto unicamente con gli occhi di una parte tra quelle che vi partecipano, quella incaricata di mantenervi la sicurezza. Tutto il DL Sicurezza, in fondo, appare incentrato su istanze securitarie provenienti dalla polizia penitenziaria e dalle forze dell'ordine in generale⁴⁸. Ne sono ulteriore testimonianza le nuove circostanze aggravanti ad effetto speciale previste agli artt. 336, co. 4, e 337, co. 2, c.p.⁴⁹, la dotazione di *body-cams*⁵⁰, la copertura delle spese legali⁵¹, la possibilità di portare armi anche fuori servizio⁵². Ed è di pochi mesi fa il provvedimento che destina i già pochi fondi a disposizione del sistema carcerario all'assunzione di nuovo personale di sicurezza⁵³.

Il reato di rivolta, quindi, ben lungi dal voler prevenire e punire rivolte, interviene molto più *in profondità* nella realtà carceraria. Manifesta la volontà di interpretare il carcere come una dinamica di rapporti di forza⁵⁴, invece che di dialogo, crescita, riabilitazione e risocializzazione. Un'ottica di questo tipo, un'ottica di forza, non pare peraltro confinata all'ambiente carcerario, ma estendersi alla società in generale: forme di resistenza passiva sono punite anche altrove nel DL Sicurezza (si veda il reato di blocco stradale⁵⁵).

Se è vero, come i Ministri affermano sempre in sede di conferenza, che il DL Sicurezza è pensato per dar protezione ai più deboli e dare ascolto alle istanze che provengono dalle fasce più vulnerabili⁵⁶, che tra queste rientrino anche i soggetti detenuti o altrimenti confinati⁵⁷ è completamente obliterato. Buoni fuori ma pericolosi dentro, insomma.

⁴⁸ G. GIOSTRA, *Con il decreto sicurezza il governo ignora lo stato di diritto e maltratta la Carta*, in *Domani*, 05 maggio 2025 parla in termini di finalità consistenti, tra le altre cose, nell'«ipertutelare le forze dell'ordine».

⁴⁹ Peraltro, secondo [quanto condiviso](#) in questa Rivista già oggetto di questione di legittimità costituzionale, limitatamente all'art. 337, co. 2, c.p.

⁵⁰ DL Sicurezza, art. 21, che il Ministro Piantadosi si affretta a inquadrare come richiesta proprio dalle forze dell'ordine: si vedano i minuti 15:30-16:00.

⁵¹ DL Sicurezza, art. 23. V. *supra*.

⁵² DL Sicurezza, art. 28, definita da più parti una bomba criminogena ad orologeria: R. CORNELLI, *Il Ddl Sicurezza*, cit., § 5; ANTIGONE-ASGL, *No a un Ddl che minaccia il nostro stato di diritto*, cit., p. 2.

⁵³ Con decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, in merito al quale risuonano le parole di M. PELISSERO, [La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell'emergenza carceraria](#), in questa Rivista, 28 luglio 2024, § 6: «Ben venga l'aumento di organico del personale di polizia, [...]; tuttavia, nel contesto di una situazione critica come quella degli istituti penitenziari, dove è del tutto carente il supporto di educatori, psicologi e psichiatri, considerato il dramma del disagio psichico in carcere, quelle norme suonano come un investimento esclusivo sul piano della sicurezza, più che su quello dei percorsi rieducativi che sono comunque imprescindibili, pur con le difficoltà di dare attuazione all'art. 27, comma 3 Cost. in contesti che non garantiscono nemmeno il rispetto dei diritti umani».

⁵⁴ Si rimanda a quanto già scritto *sub* nota 23 da M. PELISSERO, *A proposito del disegno di legge*, cit., *sub* art. 18 in merito alla natura dei rapporti di forza tra detenuto e polizia penitenziaria.

⁵⁵ L'articolo 14 del DL eleva l'art. 1-bis del D.lgs. n. 66 del 1948 da fattispecie amministrativa a delitto per chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, prevedendo la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. Con DL 113/2018 era stata già elevata a reato la condotta di chi ostruisce la strada con oggetti. La novella appare dunque in linea con i precedenti decreti sicurezza: v. *amplius* L. POMPILI, *Il dissenso nelle nuove fattispecie di reato*, cit., § 3.

⁵⁶ Si vedano i minuti da 18:10-18:55, laddove il Ministro Piantadosi specifica che la finalità del DL è quella di tutelare le persone «più fragili e più deboli».

⁵⁷ Osserva d'altronde F. FORZATI, *Il nuovo Ddl sicurezza*, cit., p. 8 come lo stesso DL Sicurezza colpisca vulnerabili e emarginati, solo diversi da quelli che intende tutelare: «Il minimo comun denominatore di questa

molteplicità di tipi d'autore risiede nell'equazione fra pericolosità e marginalità sociale: basti pensare al raccordo fra lo status di immigrato irregolare/carcerato e la condizione di rivoltoso/ribelle che emerge dal nuovo 415 bis (reato di "rivolta in istituto penitenziario") cui fa da pendant il reato di rivolta in Cpr, attraverso la modifica dell'art. 14, co. 7 d.l. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero)».

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**